

Pubblicato il 24/04/2018

N. 00944/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01771/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2016, proposto da:
Sailem S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stallone, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

Comune di Palermo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Grasso, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina n. 39;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 821 dell'8 giugno 2016, notificata in data 14 giugno 2016, con la quale si è disposto di rendere esecutiva la determinazione n.478 del 22.4.2016, che disponeva, a carico della ditta

Natale Giunta n.q. di legale rappresentante della società Sailem s.r.l., l'applicazione della sanzione amministrativa della chiusura dell'intero immobile sito in Via Filippo Patti n.1, per un periodo di 5 giorni decorrenti dal primo venerdì utile dalla notifica della determinazione n.478 del 22.4.2016;

- ove occorra e possa, la relazione della P.M. di Palermo, trasmessa con nota n. 7778240 del 10.5.2016;
- della determinazione n. 897 del 16.6.2016;
- della determinazione n.478 del 22.4.2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

E PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 435 del 5.11.2015, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Palermo dal 9.11.2015 al 9.12.2015, avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali";
- dell'Ordinanza Sindacale n. 328/OS dell'1.2.2015, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Palermo dall'1.12.2015 al 15.12.2015, avente ad oggetto "Integrazione delle OO.SS. n. 83 del 17.03.2014 e n. 71 del 6.03.2015", nonché della Direttiva Commissariale n. 1271 del 20.02.2012- applicazione art. 3, comma 17, Legge n. 94 del 15.07.2009, alle violazioni del divieto di porre in essere i comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana, di cui al "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio

pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”;

- ove occorra della determina dirigenziale di proposta del S.U.A.P. di Palermo acclusa alla citata Ordinanza Sindacale n. 328/OS del 01.02.2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 1° luglio 2016, e depositato il successivo 6 luglio, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le censure di: I) Violazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dell'art. 844 c.c.; Violazione del principio di legalità; Violazione del principio di proporzionalità; Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa; II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 16 e 17, della legge n. 94/2009; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione del principio di legalità; Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del regolamento sullo sviluppo sostenibile del comune di Palermo; Illegittimità derivata; III) Violazione dell'art. 3, commi 16 e 17, della l. n. 94/2009; Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione

amministrativa.

Sostiene parte ricorrente che il concreto provvedimento sanzionatorio adottato sarebbe illegittimo in via derivata, poichè emanato sulla base di atti regolamentari illegittimi, in quanto contenenti previsioni generiche e lacunose e non rispettose del principio di riserva di legge; sarebbe inoltre illegittimo per vizi propri, estendendo impropriamente la misura della chiusura del locale anche all'attività di ristorazione, estranea all'illecito rilevato.

Si è costituito il Comune di Palermo che con memoria ha richiamato la sentenza di questa sezione n. 1346/2017 e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che verranno precisati.

Con i primi due motivi di ricorso vengono proposte censure avverso i provvedimenti regolamentari posti a monte del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Tali censure sono sovrapponibili a quelle già esaminate, e ritenute prive di fondamento, con la sentenza di questa sezione n. 1346/2017.

Nel rinviare a quest'ultima pronunzia, poichè il collegio condivide le argomentazioni ivi sviluppate, che hanno portato alla reiezione del ricorso esaminato in quella occasione, ne consegue che le censure articolate con i primi due motivi di ricorso sono infondate e devono essere respinte.

Diverso esito ha il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale parte

ricorrente censura lo specifico provvedimento impugnato, rilevandone l'illegittimità, in quanto estende la misura della sanzione accessoria della chiusura del locale oggetto di causa, oltre che all'attività di intrattenimento - in relazione alla quale è stato rilevato l'illecito sanzionato - anche all'attività di ristorazione, ordinariamente condotta nei locali dell'immobile posti a piano terra.

Tale censura è fondata in quanto ritiene il collegio che la funzione sostanzialmente preventiva che assume la sanzione accessoria della chiusura di un locale si connette logicamente allo svolgimento dell'attività che ha dato luogo al comportamento illecito, mentre sarebbe snaturata la sua intrinseca natura - per divenire una sanzione afflittiva *tout court* - ove estesa a qualunque tipo di utilizzo dei locali, seppur non attinente allo svolgimento dell'attività che ha dato luogo al comportamento illecito.

Il terzo motivo di ricorso è pertanto fondato.

In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte e, per l'effetto, annullato il provvedimento sanzionatorio impugnato, nella parte in cui estende gli effetti della chiusura del locale anche all'attività di ristorazione.

In conseguenza dell'esito complessivo della controversia, ritiene il collegio che le spese di lite vadano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, secondo quanto indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 aprile
2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE

Nicola Maisano

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO